



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Servizio I

“Assetto istituzionale e territoriale degli enti locali”

Trasmessa via PEC

Prot.n. 1256

Palermo li, 1/02/2018

CIRCOLARE n. 2 del 01-02-2018

OGGETTO: Status Amministratori Enti locali - Legge regionale 26 giugno 2015, n.11. “Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle Giunte Comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie” - Applicazione della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e s.m.i.

Responsabile del procedimento: Angelo Sajeve – tel. 091/7074136

***Ai Sindaci, ai Presidenti dei Consigli comunali
ed ai Consiglieri comunali della Sicilia***

***Ai Commissari Straordinari dei Comuni della
Sicilia***

Ai Segretari comunali

Loro Sedi

Nuovo quadro normativo in materia di gettoni e indennità degli amministratori degli enti locali

La legge regionale 26 giugno 2015, n.11, recante “*Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle Giunte Comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie*”, ha apportato modifiche ordinamentali dirette ad armonizzare la normativa regionale con quella nazionale, con riferimento sia alla composizione dei consigli e delle giunte comunali, che allo status di amministratore locale.

Prioritariamente, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della suddetta l.r. n.11/2015, “*A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo all’entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all’art.19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i., è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con decreto del Ministro dell’Interno del 4 aprile 2000, n. 119 e s.m.i. e delle tabelle allegate, di cui all’articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a*

500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti”.

A norma dell'art. 7, comma 1, della l.r. 17.3.2016, n. 3, i comuni, con delibera consiliare, hanno la facoltà di anticipare gli effetti della predetta disposizione.

Pertanto, “a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della l.r. n.11/2015”, ovvero dalla data in cui i consigli comunali si siano eventualmente determinati nell'esercitare la facoltà di anticiparne gli effetti, il regime delle indennità e dei gettoni risulta disciplinato dal seguente impianto normativo e regolamentare:

- ✓ art.19, comma 2 della l.r. n. 30/2000 e s.m.i., che riconosce il diritto a percepire una **indennità di funzione** agli amministratori comunali ivi indicati, tenuto conto delle modifiche introdotte dalla l.r. n. 11/2015;
- ✓ art.19, comma 4 della l.r. n. 30/2000 e s.m.i., che riconosce il diritto a percepire un **gettone di presenza** per l'effettiva partecipazione a consigli e commissioni;
- ✓ art. 19/bis della l.r. n. 30/2000 e s.m.i., che disciplina il divieto di cumulo delle indennità e dei gettoni di presenza;
- ✓ Regolamento adottato con il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro, 4 aprile 2000, n.119 e s.m.i., con le relative tabelle allegate, previsto all'art.82, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000, per quanto attiene le disposizioni ai fini della determinazione della misura massima dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali, di cui all'art. 19 della l.r. n. 30/2000. Nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti, è rideterminata secondo le indicazioni di cui all'art. 2, comma 1, della l.r. n. 11/2015. Inoltre l'art. 2, comma 1, della l.r. n. 11/2015, estende a tutti i comuni quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 5 del richiamato D.M.I. n. 119/2000, per cui al Presidente del consiglio comunale spetta una indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica.
- ✓ la disciplina a livello di singolo ente locale che specifica in concreto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza, con deliberazione della giunta municipale o del consiglio comunale, nonché con apposito regolamento.

Problematiche connesse all'applicazione della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11 relativamente allo status degli amministratori locali

La coesistenza di fonti regolamentari statali e regionali in materia ha determinato l'insorgenza delle problematiche interpretative, che di seguito si riassumono:

- 1) L'introduzione del principio di “*misura massima*”, in luogo di quello della “*misura minima*”, con riferimento agli importi indicati dalla tabella A del Regolamento ministeriale, ha comportato la necessità di chiarire se possono essere applicate le maggiorazioni previste dall'art. 2 del D.M.I. n. 119/2000;
- 2) La legittimità o meno dell'eventuale applicazione, agli importi indicati dal D.M.I. n. 119/2000, degli incrementi ISTAT di cui al D.A. n. 463 del 29.02.2008, pubblicato sulla GURS 21.03.2008, n.13, dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali (adeguamento previsto dal comma 6 dell'art. 19 della l.r. n. 30/2000);
- 3) L'attualità dell'obbligo di provvedere alla riduzione del 10% delle indennità e/o gettoni di presenza in questione, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 23.12.2005, n. 266.

Tenuto conto della complessità delle problematiche rappresentate, è stato ritenuto necessario adire l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione che con parere, prot. n. 10601/12/11/2016 del 12.05.2016, ha espresso il proprio avviso al riguardo.

In primis, è da evidenziare che la tecnica legislativa utilizzata nell'art.2, comma 1, della l.r. n.11/2015 è quella del rinvio dinamico alla normativa statale richiamata per cui, laddove il predetto D.M. n.119/2000 o l'art. 82, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 dovessero subire modifiche o integrazioni, queste si applicheranno automaticamente nell'ordinamento regionale.

Nel merito, l'Ufficio Legislativo e Legale ha osservato che il principio di “*misura massima*” delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, da sostituire a quello di “*misura minima*” precedentemente contemplato nell'art. 19, comma 1, della l.r. n. 30/2000, è stato introdotto dal legislatore regionale con riferimento agli importi previsti dal D.M. n. 119/2000.e dalle tabelle allegate, per cui non vi è ragionevole motivo per escludere la possibilità di applicare le maggiorazioni previste dall'art. 2 del medesimo D.M. n. 119/2000.

D'altronde, le maggiorazioni previste dall'articolo in esame sono analoghe a quelle già previste per gli amministratori locali ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.Reg. n.19/2001, ormai non più applicabile nella materia in esame per effetto del rinvio al più volte citato D.M. n.119/2000.

Con riguardo all'eventuale applicazione, agli importi indicati dal D.M. n. 119/2000, degli incrementi ISTAT di cui al D.A. n. 463 del 29.02.2008 dell'allora Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, l'Ufficio Legislativo e Legale ritiene che gli stessi, per i motivi sopra esplicitati, non siano ormai più applicabili.

Infatti, dall'entrata in vigore della l.r. n.11/2015, come già chiarito, deve farsi riferimento esclusivamente alla disciplina statale.

Relativamente, infine, all'eventuale applicazione, alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza degli amministratori locali, della riduzione del 10% prevista dall'art.1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Ufficio Legislativo e Legale ha ritenuto condivisibile l'orientamento espresso da questo Dipartimento, secondo il quale la predetta riduzione è da considerarsi ancora in vigore.

Ciò anche in armonia con gli indirizzi interpretativi delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti che, con la deliberazione n. 1/Contr./12 del 12.01.2012, hanno ritenuto che “*la disposizione dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 sia ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riesperire i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006 ed essendo il D.L. n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza deve tenersi conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito*”.

Tanto premesso, le modalità per determinare le indennità ed i gettoni di presenza in questione sono le seguenti:

importo indennità e/o gettone di presenza fissate con D.M. n. 119/2000	
(+)	ove ne ricorrano i presupposti, maggiorazioni previste dall'art. 2 del D.M. 119/2000
(-)	riduzione del 10% in applicazione dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005

Criteri e direttive ai fini della corresponsione del gettone di presenza

Dall'impianto normativo che disciplina il sistema delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali, risulta di chiara evidenza che la corresponsione del gettone di presenza ai consiglieri comunali è prevista esclusivamente per la effettiva partecipazione alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, delle quali si è componente, non contemplando, quindi, la norma diverse ipotesi di erogazione del gettone per la partecipazione ad altri organismi comunque denominati.

Pertanto, oltre allo *status* di consigliere comunale, quale condizione necessaria ai fini della corresponsione del beneficio del gettone di presenza, deve sussistere quella di membro componente della commissione consiliare, così come risulta dalla lettura del combinato disposto dei commi 4 e 12/bis dell'art. 19, nonché dei commi 2 e 3 dell'art. 20, della l.r. n. 30/2000.

Sul punto, si ritiene precisare, fra l'altro, che l'erogazione del gettone è possibile con riferimento alla partecipazione alle commissioni intese, esclusivamente, quali articolazioni interne del Consiglio, cui sono demandati compiti istruttori direttamente preordinati a preparare l'attività deliberativa dell'assemblea.

Per i motivi sopra esposti, non si ritiene erogabile il gettone di presenza ai consiglieri comunali componenti di generiche commissioni, di studio, non permanenti, i quali hanno, di contro, diritto ai permessi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 20 della l.r. n. 30/2000, a condizione che le commissioni consiliari rientrino fra quelle tipologie indicate dai suddetti commi, quindi *"commissioni consiliari previste dai regolamenti e statuti dei comuni capoluogo ovvero commissioni consiliari formalmente istituite o previste per legge"*.

La formulazione della disciplina attuale mette in luce che agli enti locali residua uno spazio limitato, diretto unicamente alla determinazione delle concrete modalità di applicazione della disciplina legislativa generale, nell'ambito della quale ciascun ente può e deve stabilire le modalità attuative.

Tale principio si rinviene, in particolare, nel contenuto del comma 12-bis dell'art. 19 della l.r. n. 30/2000, il quale rimanda all'obbligo degli enti locali di stabilire, con proprio regolamento, i termini e le modalità attuative del *"principio dell'effettiva partecipazione"*.

Altra fattispecie meritevole di attenzione è quella del diritto dell'amministratore di disporre dei permessi necessari per l'espletamento del mandato.

Fermo restando che il permesso si differenzia dall'istituto dell'aspettativa in quanto l'amministratore lavoratore dipendente mantiene il rapporto con il suo datore di lavoro, con i vincoli che tale rapporto comporta, si ritiene che le assenze, in quanto legate all'espletamento degli adempimenti connessi al mandato elettorale ricoperto, debbano essere giustificate dal dipendente.

Ciò al fine di contemperare il diritto dell'amministratore di fruire dei permessi con quello del datore di lavoro.

Tale adempimento renderebbe necessaria l'adozione di specifiche norme regolamentari che disciplinino il corretto uso dei permessi ed individuino i soggetti preposti alle relative attestazioni.

In assenza di specifica norma regolamentare, l'attestazione dell'utilizzo dei permessi potrebbe essere rilasciata dal Segretario comunale o dagli Uffici di supporto dell'Organo consiliare e/o delle Commissioni.

Per quanto concerne la possibilità di sostituire la certificazione rilasciata dall'amministrazione locale per i permessi usufruiti con un'autodichiarazione, si precisa che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, fatte salve le eccezioni previste per legge, ha la stessa validità dell'atto che sostituisce, tanto più che nella fattispecie in cui tale dichiarazione viene effettuata da un amministratore locale investito di pubbliche funzioni.

Obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali

Si pone, inoltre, una particolare attenzione alla prescrizione di cui all'art. 4 della legge in argomento che, aggiungendo l'art. 21 bis alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, contempla, ai fini della trasparenza, i seguenti nuovi obblighi di pubblicazione nei siti internet delle amministrazioni comunali:

- Pubblicazione delle spese, a carico dell'ente, erogate per i rimborsi e per i gettoni di presenza ai consiglieri comunali;
- Predisposizione di una sezione dedicata ai consigli comunali ed alle singole commissioni, ove inserire gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei consigli, nonché l'orario di inizio e di fine delle commissioni e dei consigli.

Rimborsi dei permessi ai datori di lavoro

Si ritiene, infine, di dovere approfondire l'innovazione apportata alla materia dei rimborsi che l'ente locale deve effettuare nei confronti dei datori di lavoro, nei casi in cui lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici siano beneficiari dei permessi riservati ai soggetti chiamati a svolgere pubbliche funzioni.

Infatti, l'art. 2, comma 2, della l.r. n. 11/2015 ha previsto che *"l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un terzo o, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, pari alla metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente di provincia"*, per cui risulta necessario chiarire su quali soggetti deve incidere il maggiore onere non più rimborsabile da parte dell'ente locale.

In relazione a tale problematica, questo Ufficio ha ritenuto di adire all'Ufficio Legislativo e Legale della Regione che, con parere n. 1715/RE del 7.11.2017, ha espresso il proprio avviso in merito.

Secondo tale parere, operando un'interpretazione letterale della norma in questione, deve affermarsi che le somme non rimborsate dall'ente al datore di lavoro, per effetto del limite sopracitato, non potranno che gravare su quest'ultimo.

Si richiamano, pertanto, le amministrazioni comunali al puntuale rispetto delle succitate disposizioni.

Il Dirigente Generale

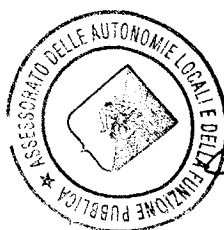

Pizzuto

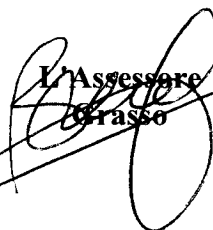
Il Dirigente del Servizio

Rizza


Il Funzionario direttivo

Sajeva


L'Assessore
Grasso